

Giovani Magistrati e Università:-----	2
Normativa di riferimento:-----	2
Regio decreto n. 12/1941 - Ordinamento Giudiziario-----	2
Incarichi extragiudiziari. (Circolare n. 15207 del 16 dicembre 1987 e successive modifiche)-----	2
Magistrato "cultore" di materia giuridica (Risoluzione del 27 gennaio 1999)-----	7
Posizione dei magistrati ammessi ai corsi di "dottorato di ricerca" (Delibera del 17 dicembre 1998) -----	7
Premessa -----	8
Cultore della materia -----	9
Dottorando di ricerca-----	9

Giovani Magistrati e Università:

A CURA DI LUCA CESTARO (NOMINATO Uditore con DM 18/01/2002)

Normativa di riferimento:

Regio decreto n. 12/1941 - Ordinamento Giudiziario

Art. 16

Incompatibilità di funzioni.

I magistrati non possono assumere pubblici o privati impieghi od uffici, ad eccezione di quelli di senatore, di consigliere nazionale (1) o di amministratore gratuito di istituzioni pubbliche di beneficenza. Non possono nemmeno esercitare industrie o commerci, né qualsiasi libera professione.

Salvo quanto disposto dal primo comma dell'articolo 61 dello statuto degli impiegati civili dello stato, approvato con decreto del presidente della repubblica 10 gennaio 1957, n.3, *non possono, inoltre, accettare incarichi di qualsiasi specie né possono assumere le funzioni di arbitro, senza l'autorizzazione del consiglio superiore della magistratura.*

(...)

Incarichi extragiudiziari.

(Circolare n. 15207 del 16 dicembre 1987 e successive modifiche)

Incarichi extragiudiziari.

(Circolare n. 15207 del 16 dicembre 1987 e successive modifiche)

1) Delimitazione dell'oggetto della circolare e attività non soggette ad autorizzazione

La presente circolare disciplina gli "incarichi di qualsiasi specie", di cui all'art. 16, comma 2°, o.g., così come risulta modificato dall'art. 14 legge 2 aprile 1979 n. 97, con esclusione della materia relativa agli incarichi arbitrali.

Resta esclusa la materia di cui al comma 1° del citato art. 16, poiché nei relativi casi si tratta unicamente di prendere atto di un divieto di legge, senza che vi sia spazio per il potere autorizzatorio del C.S.M., che difatti è espressamente menzionato soltanto nel 2 dell'art. 16 cit.

Restano, inoltre, escluse le attività che costituiscono espressione di diritti fondamentali e segnatamente della libertà di associazione o manifestazione del pensiero (quali la produzione libraria, artistica e scientifica), nonché tutte le attività riconducibili all'esplicazione della libertà della persona (quali le attività ricreative e/o sportive).

Poiché lo status di magistrato è caratterizzato da diritti e doveri che è avuto riguardo alla specificità della funzione giudiziaria e senza dubbio investono anche il suo comportamento fuori dall'ufficio, in tutte le ipotesi di attività "libere" il magistrato dovrà comunque valutare la compatibilità dell'attività in concreto espletata con il prestigio dell'ordine giudiziario; e dovrà curare altresì che detta attività si svolga con modalità tali da non risultare pregiudizievole per le esigenze di servizio.

2) Attività soggette ad autorizzazione e Divieto di consulenze

L'autorizzazione deve essere richiesta per tutte le attività destinate a svolgersi nel contesto di un rapporto di collaborazione appositamente instaurato con i soggetti conferenti.

I magistrati non possono svolgere attività o atti di consulenza consistenti in prestazioni abitualmente fornite da liberi professionisti.

3) Divieto di accettazione di incarico senza previa autorizzazione del C.S.M.

In base al tenore letterale dell'art. 16, comma 2°, ord. giud., che subordina ad autorizzazione

l'accettazione dell'incarico prima ancora del suo esercizio; considerato che tale norma corrisponde alla esigenza di tutelare in via preventiva il prestigio della magistratura, che potrebbe essere gravemente pregiudicato in caso di accettazione cui non segua la autorizzazione prescritta dalla legge, è fatto divieto di accettare incarichi extragiudiziari senza previa autorizzazione del C.S.M..

Pertanto le relative istanze dovranno essere formulate tempestivamente, prima della data prevista per l'inizio dell'espletamento dell'incarico.

4) Criteri generali per il rilascio dell'autorizzazione

L'autorizzazione del C.S.M. è sempre subordinata al positivo riscontro della compatibilità dell'incarico con:

a) le esigenze del servizio (efficienza ed efficacia dell'amministrazione della giustizia vanno assicurate anche impedendo rilevanti sottrazioni di energie lavorative all'ufficio);

b) le funzioni concretamente espletate dal magistrato interessato (occorre evitare che i valori dell'indipendenza ed imparzialità siano compromessi, ovvero possano apparire compromessi o anche soltanto esposti a rischio, per effetto di gratificazioni collegabili ad incarichi concessi o controllati da soggetti estranei all'amministrazione della giustizia).

Il C.S.M. valuterà pertanto l'opportunità di rilasciare o meno l'autorizzazione anche in relazione alla natura dell'incarico, alla sua durata e all'impegno che esso comporta, sia in fase di preparazione sia in fase di effettivo espletamento, nonché all'entità del compenso eventualmente previsto. Terrà anche conto del numero complessivo dei magistrati impiegati per quella attività dallo stesso soggetto.

Nel valutare l'opportunità dell'autorizzazione il C.S.M. prenderà ancora in considerazione il numero e il tipo degli incarichi espletati dal magistrato interessato nel corso dell'ultimo quinquennio, avendo speciale riguardo agli incarichi che risultino ancora in corso di svolgimento.

Non possono essere autorizzati nè designati magistrati nei cui confronti sia pendente procedimento penale a seguito di iscrizione nominativa nel registro degli indagati ovvero procedimento disciplinare ovvero sia stato disposto, con l'invio della relativa comunicazione all'interessato, l'inizio della procedura di trasferimento d'ufficio nel caso previsto dalla seconda parte del primo capoverso dell'art. 2 R.D. Lgs. 31 maggio 1946 n. 511. All'autorizzazione e designazione potrà farsi luogo quando la pendenza di detti procedimenti non risulti tale da pregiudicare, per l'entità dei fatti ed in relazione alla natura dell'incarico extragiudiziario, la credibilità ed il prestigio dell'ordine giudiziario.

Saranno immediatamente revocate le autorizzazioni concesse a magistrati sottoposti alle misure della custodia cautelare in carcere, arresti domiciliari e/o della sospensione dalle funzioni e dallo stipendio ed ai magistrati condannati, anche in primo grado, salvo che la revoca possa pregiudicare irreparabilmente la procedura nella quale s'inserisce l'attività autorizzata.

Non possono essere rilasciate autorizzazioni nè designati per incarichi magistrati che siano stati condannati con sentenza definitiva per delitto non colposo negli ultimi 10 anni, oppure sanzionati disciplinarmente e/o trasferiti d'ufficio negli ultimi cinque anni, eccettuato il caso in cui il trasferimento sia stato disposto in forza degli artt. 18 e 19 dell'ordinamento giudiziario (1), ovvero per incompatibilità ex art. 2 R.D. Lgs. 31 maggio 1946, n. 511, indipendente da loro colpa o determinata da rapporto di coniugio con altro magistrato o con esercente la professione forense.

Tuttavia anche in tali casi l'autorizzazione potrà essere rilasciata o la designazione effettuata quanto, in considerazione delle funzioni in atto esercitate dal magistrato, dell'entità della condanna, dell'epoca, della natura e delle modalità dei fatti oggetto del procedimento penale o disciplinare o della procedura ex art. 2 R.D. Lgs. 31 maggio 1946, n. 511, il Consiglio Superiore della Magistratura ritenga, con espressa motivazione, che l'incarico possa comunque essere svolto senza alcun pregiudizio per la credibilità ed il prestigio dell'Ordine giudiziario e del magistrato che ha richiesto l'autorizzazione (2).

5) Documentazione per l'autorizzazione

La richiesta di autorizzazione dovrà essere documentata con specificazione dei seguenti dati:

a) Indicazione delle eventuali norme che prevedano l'incarico di che trattasi;

b) individuazione e natura giuridica del soggetto conferente (in caso di insegnamento universitario precisare se il titolare dell'insegnamento ufficiale svolga la libera professione e davanti a quali uffici giudiziari);

c) eventuali richieste, delibere o note concernenti l'incarico provenienti dal soggetto conferente, che dovrà in ogni caso comunicare se (e quali) altri magistrati siano già impiegati in attività dello stesso tipo;

d) provvedimento di designazione;

e) natura, durata, caratteristiche, modalità e luogo di svolgimento dell'incarico; e) eventuale possibilità di un suo rinnovo;

f) remunerazione e corrispettivi previsti sotto qualsiasi forma;

g) eventuali procedimenti trattati o in corso di trattazione davanti al magistrato interessato e al suo ufficio nei quali sia stato o sia parte il soggetto (persona fisica, ente, rappresentante legale, etc.) da cui promana l'incarico;

h) incarichi espletati nell'ultimo quinquennio e in corso di espletamento;

i) certificazione della cancelleria relativa al lavoro svolto nell'ultimo biennio, comparato con quello

svolto dagli altri magistrati addetti alla medesima sezione o ufficio;

l) autocertificazione attestante che, per quanto a conoscenza del magistrato, non risultano pendenti procedimenti penali, disciplinari o paradisciplinari; (3)

m) parere del dirigente dell'ufficio (per i Pretori mandamentali il parere dovrà essere espresso dal Presidente del Tribunale; nel caso in cui il magistrato interessato abbia la qualifica di dirigente dell'ufficio, il parere dovrà essere espresso dal dirigente dell'ufficio al quale spetta la sorveglianza).

Il magistrato che voglia intraprendere un'attività per la quale possa configurarsi il dubbio se si tratti di attività soggetta ad autorizzazione, nel formulare al C.S.M. il relativo quesito dovrà allegare tutti i documenti disponibili fra quelli sopra elencati, così da porre il Consiglio in grado di decidere con piena conoscenza di tutti gli elementi concreti della fattispecie in esame e di deliberare eventualmente l'autorizzazione.

In caso di trasferimento ad altro ufficio in costanza di incarico autorizzato, la richiesta di autorizzazione deve essere rinnovata con integrazione della relativa documentazione.

6) Parere del Consiglio Giudiziario

“Il fascicolo contenente la richiesta di autorizzazione e la documentazione formata a norma del precedente paragrafo deve essere trasmesso senza ritardo dal dirigente dell'Ufficio Giudiziario, dove presta servizio il magistrato richiedente al Consiglio Giudiziario, salvo che l'autorizzazione riguardi magistrati della Corte di Cassazione o della Procura Generale presso la Corte di Cassazione.

Il Consiglio Giudiziario, nel termine di 20 giorni dalla ricezione, trasmetterà il fascicolo al Consiglio Superiore della Magistratura con le sue eventuali osservazioni.

Nel caso di assoluta urgenza, il dirigente dell'ufficio o l'interessato potrà trasmettere direttamente il fascicolo al C.S.M., inviandone però una copia al Consiglio Giudiziario ed annotandone la data sull'originale. In tal caso, il C.S.M., ove riconosca sussistere l'urgenza, potrà provvedere anche se le osservazioni del Consiglio Giudiziario non siano ancora pervenute”.

7) Incarichi conferiti ex lege a magistrati specificamente individuati e considerati infungibili

Per gli incarichi che siano conferiti direttamente dalla legge a magistrato specificamente individuato e considerato non fungibile (cioè non previsto in alternativa a soggetti appartenenti ad altre categorie) non occorre l'autorizzazione, trattandosi di incarichi svolti nell'adempimento di un dovere d'ufficio espressamente attribuito dalla legge.

8) Incarichi conferiti dalla legge esclusivamente a magistrati, non specificamente individuati, con designazione disciplinata dalla stessa legge

L'accettazione degli incarichi in oggetto non è soggetta ad autorizzazione, trattandosi di incarichi da svolgere nell'adempimento di un dovere di ufficio, a seguito di designazione nelle forme previste dalla stessa legge.

Chi procede alla designazione (di regola il Dirigente dell'Ufficio) dovrà preliminarmente informare tutti i magistrati designabili perché esprimano la loro eventuale disponibilità all'incarico.

La designazione dovrà avvenire preferibilmente fra coloro che hanno espresso la suddetta disponibilità.

Il designante dovrà comunicare al Consiglio Giudiziario e al C.S.M. l'avvenuta designazione unitamente ad un prospetto degli incarichi in corso e di quelli espletati nell'ultimo biennio da tutti i magistrati dell'ufficio.

Se la designazione è conforme a criteri di equa distribuzione dei diversi incarichi fra tutti i magistrati dell'ufficio, il Consiglio prende atto della designazione stessa. In caso contrario invita il proponente a provvedere ad una nuova designazione.

9) Incarichi conferiti ex lege esclusivamente a magistrati non specificamente individuati, con designazione non disciplinata dalla legge

L'accettazione degli incarichi in oggetto è subordinata all'autorizzazione, in applicazione dei criteri generali di cui al par. 4.

10) Incarichi ex lege conferiti a magistrati considerati fungibili

Per gli incarichi conferiti direttamente dalla legge a magistrati che la legge stessa considera fungibili (cioè previsti in alternativa a soggetti appartenenti ad altre categorie) valgono i principi di cui al par. 9.

I pareri del dirigente dell'ufficio e del Consiglio giudiziario dovranno attestare che non sussistono ragioni che rendano incompatibile o anche solo inopportuna l'assunzione dell'incarico da parte del magistrato, con riferimento anche alla concreta situazione ambientale e temporale.

11) Incarichi conferiti dal Presidente della Repubblica, dalla Corte Costituzionale, dal Parlamento. Incarichi conferiti dal Ministro di Grazia e Giustizia. Attività aventi il patrocinio del C.S.M.

Per gli incarichi in oggetto non espressamente previsti per i magistrati da specifiche disposizioni di legge l'autorizzazione è subordinata soltanto ai limiti di carattere generale di cui al par. 4.

Quando si tratta di incarichi di natura continuativa e non temporanea, che potrebbero svolgersi anche in posizione di fuori ruolo, si dovrà verificare rigorosamente che gli incarichi stessi possano espletarsi compatibilmente con il contemporaneo esercizio delle funzioni giudiziarie (cfr. art. 15, ultimo comma, legge 24 marzo 1958 n. 195).

Per gli incarichi che sia sua competenza conferire, anche il C.S.M. si atterrà ovviamente ai principi enunciati nel presente paragrafo.

12) Incarichi, non espressamente previsti per i magistrati da specifiche disposizioni di legge, conferiti da enti destinati ad operare entro l'ambito di una limitata circoscrizione territoriale, sia pubblici sia con finanziamento, sovvenzione o partecipazione pubblica

Tali incarichi non saranno autorizzati, per un duplice ordine di considerazioni:

È possibilità che il magistrato venga a trovarsi in una situazione almeno per certi profili non compatibile con il suo "status" o anche soltanto tale da esporre a rischio rilevante la credibilità sua e del servizio giustizia (ciò che si verifica in special modo quando l'esercizio delle funzioni giurisdizionali avviene in zona interessata anche dall'espletamento dell'incarico, per le delicate implicazioni che inevitabilmente si producono);

È possibilità per la Pubblica Amministrazione di trovare al proprio interno gli strumenti di garanzia ed imparzialità delle sue azioni, mentre la credibilità ed efficacia degli interventi di competenza della magistratura esige che sia impedito proprio ogni suo coinvolgimento nelle procedure di formazione degli atti degli enti territoriali.

La disciplina del presente paragrafo, che si riferisce soprattutto È ma non esclusivamente È agli enti territoriali, deve intendersi estesa anche alle diramazioni locali di enti non territoriali.

Possono essere autorizzati, peraltro, incarichi aventi ad oggetto attività di insegnamento di materie attinenti le funzioni giudiziarie. Valgono inoltre anche nel caso in esame i criteri generali di cui al par. 4.

13) Incarichi, non espressamente previsti per i magistrati da specifiche disposizioni di legge, conferiti da altre pubbliche amministrazioni e da altri enti pubblici ovvero da enti od organismi internazionali

Gli incarichi in oggetto non sono autorizzabili in linea di principio, fatta eccezione unicamente per quelli concernenti le attività di insegnamento, studio e ricerca (in conformità allo spirito dell'art. 17 legge 97/1979) nonché attività culturali in genere, purchè abbiano per oggetto materie attinenti le funzioni giudiziarie.

Il tipo di incarico (insegnamento, studio, ricerca) non esclude valutazioni di opportunità riferite al soggetto conferente, per quanto di natura pubblica. Valgono inoltre anche nel caso in esame i criteri generali di cui infra al par. 4.

Per gli incarichi che potrebbero svolgersi in posizione di fuori ruolo, si richiama il principio enunciato nel par. 11.

14) Incarichi universitari

Gli incarichi universitari possono essere autorizzati con i criteri di cui al punto 4), ed in particolare a condizione che l'espletamento dell'incarico sia compatibile con le esigenze di servizio e si debba svolgere nella sede in cui il magistrato esercita le proprie funzioni o nella località in cui egli è autorizzato a risiedere o in località prossima alle precedenti.

15) Incarichi conferiti da privati

Gli incarichi conferiti da privati, anche quando siano previste forme di finanziamento o partecipazione pubblica, non sono autorizzabili, poiché le attività che si svolgono nel contesto di un rapporto di collaborazione appositamente instaurato con soggetti privati (anche se a titolo gratuito) determinano obiettivamente una situazione gravemente pregiudizievole È anche solo potenzialmente È per l'immagine di imparzialità del magistrato.

16) Incarichi sportivi

In deroga al punto che precede, i magistrati possono essere autorizzati ad assumere funzioni giudicanti (di giudice unico o collegiale) nell'ambito della giustizia sportiva.

Possono, altresì, essere autorizzati ad assumere funzioni inquirenti o requirenti esclusivamente fino alla stagione sportiva 1996/97. (4)

Per gli incarichi predetti, il Consiglio può definire, sentite le federazioni interessate, il numero massimo dei magistrati autorizzabili, l'ampiezza del loro impegno e il divieto di trattare vicende o questioni suscettibili di interferenza con l'esercizio delle specifiche funzioni giudiziarie di ciascuno.

L'autorizzazione è rilasciata in osservanza dei criteri di cui al punto 4).

17) Rotazione negli incarichi e temporaneità dell'autorizzazione

I dirigenti degli Uffici e il Consiglio giudiziario È nell'effettuare le designazioni di loro competenza È cureranno in quanto possibile di assicurare un'opportuna rotazione negli incarichi da sottoporre al potere autorizzativo del C.S.M., che valuterà anche questo aspetto.

L'autorizzazione è rilasciata per la durata dell'incarico. Nel caso di incarico di durata indeterminata o superiore a 3 anni, alla scadenza del triennio dovrà essere rinnovata la richiesta di autorizzazione aggiornando la relativa documentazione: ciò al fine di consentire al C.S.M. di verificare se perduri la compatibilità coi requisiti di cui al par. 4, tenendo anche conto del protrarsi dell'incarico stesso.

Al termine dell'incarico di durata superiore a mesi sei, il magistrato dovrà trasmettere al C.S.M. le statistiche comparate del lavoro svolto durante il periodo di espletamento dell'incarico. Ciò avverrà per il tramite del Consiglio giudiziario, che esprimerà le sue valutazioni sentito il dirigente dell'Ufficio.

Per i magistrati della Corte di Cassazione e della Procura Generale presso la Corte di Cassazione le statistiche saranno inviate dai rispettivi dirigenti, che esprimeranno le loro valutazioni.

18) Incarichi relativi a dirigenti

I titolari di uffici direttivi possono essere autorizzati ad accettare incarichi extragiudiziari diversi da quelli ad essi attribuiti dalla legge in ragione dell'Ufficio stesso, solo in base ad una valutazione di opportunità che, oltre ai criteri generali di cui al punto 4), tenga conto della speciale natura e della estrema delicatezza e complessità delle funzioni direttive, nonché dell'impegno particolarmente gravoso e costante che esse richiedono.

Resta fermo, ovviamente, il divieto di cui all'art. 17 del R.D. 30 gennaio 1941 n. 12, posto per i Presidenti di Corte di Appello e per i Procuratori Generali della Repubblica, di assumere alcun incarico fuori dalla residenza, tranne quelli attribuiti da leggi e regolamenti o quelli conferiti con decreto del Presidente della Repubblica.

19) Magistrati collocati fuori ruolo

Considerato che la legge non opera alcuna distinzione con riferimento ai magistrati collocati fuori ruolo e che, nel contempo, resta valida anche per tali magistrati l'esigenza di assicurare che l'assunzione di incarichi non risulti incompatibile con il loro "status", i magistrati collocati fuori ruolo sono tenuti a munirsi dell'autorizzazione del Consiglio, la quale potrà essere concessa, tuttavia, solo previo parere favorevole del responsabile dell'ufficio al quale sono addetti.

L'autorizzazione del Consiglio non è richiesta nel caso in cui si tratti di incarico da conferire a Magistrato addetto al Ministero di Grazia e Giustizia per attività istituzionali del Dicastero.

20) Rubriche degli incarichi

Presso il Consiglio Superiore della Magistratura e presso i Consigli giudiziari sarà tenuta rubrica dei magistrati autorizzati all'espletamento di incarichi, con indicazione del soggetto conferente nonché della natura e durata della relativa attività e dell'ammontare del compenso percepito.

Nella rubrica saranno indicati anche gli incarichi a magistrato delegato ai sensi del par. 7.

I Consigli giudiziari formeranno la rubrica in oggetto a partire dalla data di entrata in vigore della presente circolare.

21) Inosservanza della circolare

I comportamenti in contrasto con l'art. 16 dell'ordinamento giudiziario e con le direttive della presente circolare saranno valutati dal C.S.M. sia ai fini di eventuale applicazione dell'art. 2 della legge sulle guarentigie, sia ai fini di eventuale comunicazione ai titolari dell'azione disciplinare.

Ferma la rilevanza ai fini suddetti del comportamento posto in essere, è in facoltà del C.S.M. diffidare, altresì, il magistrato a cessare da tale comportamento assegnandogli un termine.

È fatto obbligo al Consiglio giudiziario e ai dirigenti degli uffici di segnalare tempestivamente ogni fatto a loro conoscenza riferibile ai comportamenti suddetti.

Il Consiglio giudiziario e i dirigenti degli uffici segnaleranno, inoltre, eventuali incidenze negative sul servizio derivanti dall'espletamento dell'incarico autorizzato.

22) Norme transitorie

Le autorizzazioni già concesse per gli incarichi in corso di espletamento al momento della entrata in vigore della presente circolare restano efficaci fino alla data del 30 giugno 1988. Nel caso in cui l'espletamento dell'incarico dovesse protrarsi oltre tale data, dovrà essere presentata istanza di autorizzazione in conformità ai criteri della presente circolare.

Sono abrogate la circolare n. 7031 del 13 ottobre 1979 nonché la circolare n. 6674 del 31 luglio 1984 e quella n. 9450 del 16 ottobre 1986.

23) Commissari agli usi civici

Agli incarichi conferiti a norma delle leggi 16 giugno 1927 n. 1766 e 10 luglio 1930 n. 1078 (Commissari e Commissari aggiunti per la liquidazione degli usi civili non collocati fuori ruolo), che siano in corso di svolgimento al momento dell'entrata in vigore della presente circolare, poiché trattasi di attività avente carattere giurisdizionale e inoltre svolta a seguito di provvedimento già intervenuto a tempo indeterminato, non si applicano i termini di cui al primo comma del par. 22 e al secondo comma del par. 17, fermo rimanendo che le autorizzazioni per l'accettazione dei medesimi incarichi da conferire con provvedimenti successivi alla entrata in vigore della presente circolare saranno rilasciate in conformità alla generale disciplina della circolare stessa ed in particolare a quella di cui al punto 17.

I magistrati che al momento della entrata in vigore della presente circolare abbiano in corso di svolgimento incarichi conferiti in base alle norme sopraindicate dovranno:

a) comunicare gli incarichi stessi al C.S.M., che ne terrà conto al fine delle valutazioni di sua competenza nell'esercizio del potere autorizzatorio di altri eventuali incarichi;

b) far pervenire, alla scadenza di ogni triennio, a partire dal 30 giugno 1988, statistiche comparate del lavoro giudiziario svolto, al Consiglio giudiziario, che le trasmetterà al C.S.M. con le sue osservazioni.

24) Commissioni tributarie

A partire dal 1° aprile 1996, a seguito dell'entrata in vigore del D.Lgs. 31 dicembre 92 n. 545 sul contenzioso tributario, le Commissioni Tributarie dovranno intendersi ufficio non più soggetto ad autorizzazione.

I consigli giudiziari saranno chiamati ad una verifica biennale sulla professionalità dei giudici impegnati

nelle Commissioni Tributarie, da compiersi anche mediante acquisizione delle statistiche comparate e dei rapporti del capo dell'Ufficio.

Al Consiglio di Presidenza della giustizia tributaria previsto dagli artt. 17 e ss. D.Lgs. n. 545/1992,

saranno segnalate le eventuali pendenze disciplinari e paradisciplinari dei predetti magistrati.

Sarà richiesto al Ministero delle Finanze, in spirito di collaborazione istituzionale, l'invio al Consiglio di elenchi relativi ai magistrati che operano quali giudici tributari, aggiornandolo semestralmente.

Sarà chiesto, altresì, al Ministero delle Finanze di comunicare per il futuro al Consiglio, prima della loro nomina, i nominativi dei vincitori di concorso, per dar modo al Consiglio di dare notizie di eventuali pendenze disciplinari e paradisciplinari a loro carico, o di altre circostanze suscettibili di rilevanza. (5)

Magistrato "cultore" di materia giuridica

(Risoluzione del 27 gennaio 1999)

Il Consiglio Superiore della Magistratura, nella seduta del 27 gennaio 1999, ritenuto che il cultore della materia svolge un'attività di ricerca e di studio, come tale libera e di regola non assimilabile ad un incarico extragiudiziario soggetto ad autorizzazione;

che tale impegno non può, tuttavia, pregiudicare il rendimento dell'attività professionale del magistrato, il quale - come è accaduto nel caso in esame - deve tempestivamente informare il Capo dell'Ufficio e il C.S.M. che a sua volta trasmetterà l'eventuale statuizione di presa d'atto al Dirigente medesimo, al fine del relativo esercizio della potestà istituzionale di vigilanza,

ha deliberato,

all'unanimità, di prendere atto della qualifica di cultore della materia della dott.ssa

Posizione dei magistrati ammessi ai corsi di "dottorato di ricerca"

(Delibera del 17 dicembre 1998)

"L'art. 2 della L. 476 del 1984 sancisce che il pubblico dipendente, e pertanto anche il magistrato, ammesso ai corsi di dottorato di ricerca è collocato a domanda in congedo straordinario per motivi di studio. Va pertanto stabilito, onde individuare la tipologia della statuizione che il C.S.M. deve adottare in subiecta materia, se la domanda di collocamento in congedo straordinario sia, per i magistrati ammessi ai corsi di dottorato di ricerca, mera facoltà o preciso obbligo. A tale quesito preliminare si collega l'altro inteso a verificare se ci sia, o meno, compatibilità tra lo status di magistrato e quello di laureato ammesso al corso di dottorato. Va rilevato, al riguardo, che il C.S.M. ebbe a sancire, con delibera del 28.6.1989, l'insussistenza dell'incompatibilità tra ammissione e frequenza ai corsi e status di magistrato, contestualmente affermando che il dottorato debba, nella specie, configurarsi come incarico ex art. 16 Ord. Giud. autorizzabile alle condizioni previste dalle circolari vigenti. Successivamente, però, il Consiglio Superiore ebbe a mutare indirizzo - si vedano le delibere 22.1.1992 e 26.3.1992 - sancendo che la frequenza ai corsi di dottorato di ricerca non è subordinata ad autorizzazione in quanto attività di studio liberamente esercitabile ancorchè "compatibilmente con le attività di servizio". Tanto premesso, va rilevato che la risposta ai due connessi quesiti inizialmente posti non può che tener conto della natura del dottorato di ricerca e della specificità dell'itinerario procedimentale che ne determina il conseguimento. Ora il dottorato di ricerca è "titolo accademico valutabile unicamente nell'ambito della ricerca scientifica" - così testualmente l'art. 68 D.P.R. n. 382 del 1980 - che viene conferito con decreto del Ministro della Pubblica Istruzione a conclusione di un corso che abbia consentito l'accertamento di "risultati di rilevante valore scientifico documentati da una dissertazione finale scritta o da un lavoro grafico" - così l'art. 73 del D.P.R. citato - e i cui studi sono "ordinati all'approfondimento delle metodologie per la ricerca nei rispettivi settori e della formazione scientifica" - art. 68 c. 3 -. Se, dunque, l'attività propedeutica al conseguimento del titolo accademico in esame è di studio e ricerca deve scaturirne, in linea di astratto principio, la compatibilità tra ammissione e frequenza ai corsi e status di magistrato. Sul piano concreto, poi, la ragionevolezza di questa soluzione è confermata dalla specifica prescrizione normativa - art. 79 c. 1 - del divieto di impegno degli iscritti ai corsi di dottorato in attività didattiche e non è contraddetta dalla considerazione che gli ammessi ai corsi hanno diritto - previsione di cui all'art. 75 c. 6 - a borse di studio (che non possono spettare, per effetto dei presupposti limiti di reddito, agli ammessi ai corsi che espletano l'attività di magistrato traendone la relativa retribuzione). Dubbi, circa la ritenuta compatibilità, possono invece scaturire dalla constatazione dell'obbligo di frequenza dei corsi di dottorato sancito, dall'art. 79 c. 1 D.P.R. citato,

unitamente a quello di "compiere continuativamente attività di studio e di ricerca nell'ambito delle strutture destinate a tal fine". E' all'articolazione di questi obblighi che si collegano i più delicati profili della qualificazione dell'attività del magistrato dottorando e della conseguente tipologia delle situazioni consiliari in materia. Muovendo, comunque, da una prospettiva teleologica, e cioè considerando che i vincoli cennati sono pur sempre inscindibilmente funzionali all'attività di studio e ricerca, si può affermare che i medesimi non contraddicono la ritenuta compatibilità. Da quanto valutato e ritenuto deve pertanto dedursi che la domanda di congedo straordinario di cui all'art. 2 della legge 476 del 1984 individua mera facoltà e non specifico obbligo del magistrato ammesso al corso di dottorato di ricerca e la presentazione della medesima prelude, ineliminabilmente, alla concessione di congedo straordinario "per il periodo di durata del corso" - così testualmente l'articolo più volte citato che al secondo comma sancisce inoltre che "il periodo di congedo straordinario è utile ai fini della progressione di carriera, del trattamento di quiescenza e di previdenza" - Sarà, dunque, di volta in volta il singolo magistrato ammesso al corso di dottorato a stabilire se optare per il congedo straordinario o per la concorrente attività di ricerca e di magistrato. Prima di sottoporre a verifica questa conclusione va dato conto di una rilevante implicazione operativa di cui peraltro il C.S.M. si è, nel recente passato, dato carico. Accade cioè che il ricorso al congedo straordinario determina la conservazione del posto occupato dal magistrato nell'ufficio di appartenenza con conseguente, anche non breve, periodo di vacanza "non rimpiazzabile" del posto medesimo. Ciò spiega come il Consiglio Superiore ebbe a statuire, con delibera del 7.7.1988, il collocamento fuori ruolo del magistrato per tutta la durata del congedo straordinario coevo al periodo di svolgimento del corso di dottorato di ricerca, indi modificando tale orientamento - delibera del 28.6.1989 - a seguito dei rilievi della Corte dei Conti che osservò come le norme sul collocamento fuori del ruolo organico non consentano, come norme eccezionali, applicazione analogica. Senza voler interferire su quanto obiettato dalla Corte dei Conti resta comunque sul tappeto un problema di non lieve momento sul quale pare opportuno richiamare l'attenzione del legislatore e quella del Ministro di Grazia e Giustizia che, in verità, ha avuto già modo di esprimere sensibilità e attenzione sul tema, senza che ciò abbia determinato modifica normativa alcuna. Va cioè ricordato che con nota del 12.1.1994 il Ministro pro tempore ebbe a rilevare la necessità di un intervento normativo che consenta di evitare il problema del "congelamento" dei posti dei magistrati di cui sono titolari i magistrati ammessi ai corsi di dottorato di ricerca. E' pertanto oltremodo opportuno disporre l'inoltro di questa delibera al Ministro di Grazia e Giustizia affinché, ove lo ritenga, voglia approfondire queste tematiche onde presentare al Parlamento proposta di modifica normativa dell'art. 2 L. n. 476 del 1984 adeguata alle cennate esigenze dell'organizzazione degli uffici giudiziari. Si potrebbe obiettare che la soluzione adottata viene a determinare una ripartizione dei magistrati ammessi ai corsi di dottorato di ricerca che dipende esclusivamente dalla libera scelta dei magistrati interessati e non da una regolamentazione predeterminata. Si può però superare l'obiezione rilevando in primo luogo che dalla cennata previsione normativa dell'art. 2 legge 476 del 1984 - e per le ragioni già evidenziate - non può non conseguire tale libertà di scelta e che inoltre la caratteristica peculiare dell'attività in questione, di ricerca e studio - libera per definizione - sottrae al C.S.M. una potestà di intervento che sancisca, a carico del magistrato dottorando di ricerca, un prioritario ed indistinto vincolo di opzione. In conclusione: una regolamentazione predeterminata della scelta non è giustificata per previsione normativa nè può esserlo per disciplina paranormativa. Se ciò è vero, appare comunque oltremodo opportuno un controllo del C.S.M. sia per la peculiare rilevanza dell'attività svolta dal magistrato, sia per l'incidenza che la medesima assume con riferimento al concreto operare della sua vita professionale sia, soprattutto, in considerazione della variegata articolazione della partecipazione ai corsi - la cui concreta prassi non è uniformemente osservante del cennato divieto di impegno in attività didattica -. In conclusione va pertanto affermato che i magistrati ammessi ai corsi di dottorato di ricerca possono, in base alla personale scelta, proporre al C.S.M. domanda di congedo straordinario in base al disposto dell'art. 2 legge 476 del 1984. In questo caso alla domanda del magistrato corrisponde il diritto al *congedo straordinario per motivi di studio per la durata del corso; il periodo di congedo straordinario è inoltre utile ai fini della progressione di carriera, del trattamento di quiescenza e di previdenza. Il magistrato che ritenga di non presentare la predetta domanda, in tal modo preventivamente valutando la concreta compatibilità tra l'attività di studio e ricerca e quella professionale, ha parimenti l'obbligo di proporre domanda informando il C.S.M. dell'attività medesima e in particolare di ogni elemento che dia dettagliato conto dello studio e della ricerca oggetto del corso, oltre che dell'articolazione concreta dei medesimi negli appositi Istituti e così, implicitamente, dell'impegno scientifico concorrente con quello professionale. Va cioè sottolineato che se la statuizione del C.S.M. non potrà non essere di norma quella di presa di atto - posto che per le ragioni anzidette quella in esame è attività di ricerca e studio, libera in quanto tale e di regola non assimilabile ad un incarico extragiudiziario da autorizzare - va altresì rimarcato che il magistrato ha il preciso dovere di informare il C.S.M. della specifica articolazione dell'attività di studio e ricerca svolta onde dar conto del tipo di impegno assunto che, se va liberamente svolto, non può di certo pregiudicare il rendimento della sua attività professionale. A ciò consegue che la domanda che va presentata in caso di opzione alla concorrente attività va dal magistrato indirizzata tempestivamente e contestualmente al Capo dell'Ufficio e al C.S.M., che a sua volta trasmetterà l'eventuale statuizione di presa di atto al Dirigente medesimo, ai fini del relativo esercizio dell'istituzionale potestà di vigilanza.*

Premessa

Molto spesso capita che i vincitori di concorso abbiano già intrapreso dei percorsi professionali in ambito universistario per lo più come cultori della materia o dottorandi di ricerca.

Ebbene, tali incarichi sono soggetti ad alcune limitazioni quali si evincono dalle circolari succitate, ma *non* richiedono preventiva autorizzazione.

Cultore della materia

E' questa la posizione più comune tra gli "assistenti" universitari; si tratta di incarico normalmente non retribuito che si sostanzia in una più o meno intensa collaborazione con qualche Dipartimento dell'Università.

Tale attività può essere svolta *liberamente* ma è obbligatorio comunicare la propria qualità di "cultore" al Capo dell'Ufficio e al C.S.M. affinché questi possano vigilare e accertarsi che l'attività di "ricerca e studio" non distolga il Magistrato dai propri doveri di ufficio.

Dottorando di ricerca

- *Attività di studio e ricerca*: La posizione dei dottorandi è sostanzialmente analoga a quella dei cultori, con la differenza che il più intenso impegno richiesto da tale attività legittima, altresì, il magistrato-dottorando a chiedere il congedo straordinario per motivi di studio (n.b. il *congedo straordinario* è utile ai fini della progressione di carriera e del trattamento di quiescenza e di previdenza).

Secondo un recente parere reso dal CSM dovrebbe essere, altresì, possibile chiedere il congedo straordinario per un periodo di tempo inferiore rispetto alla durata residua del dottorato (ad es., si potrebbe richiedere il congedo per i soli mesi immediatamente precedenti alla discussione della tesi di dottorato).

Qualora non si determini in tal senso, il dottorando rimane normalmente in servizio ma ha l'obbligo di comunicare al CSM l'ammissione al dottorato stesso; il CSM "di norma" prenderà atto e –come per i cultori- "vigilerà";

- *Borsa di studio*: quid iuris se il Magistrato è dottorando con borsa di studio? La materia non brilla per chiarezza (alcuni dubbi riguardano anche i non magistrati: si veda sul punto il materiale presente sul sito www.dottorato.it).

Per quanto concerne i dottorandi-magistrati provo a ricostruire il sistema sulla scorta di materiale che ho trovato sul web (si vedano, ad es. le pagine dedicate ai dottorati dell'Università di Udine <http://web.uniud.it>) e secondo quanto mi hanno riferito alcuni colleghi uditori che hanno in corso un dottorato.

Si possono individuare alcune situazioni tipo:

- 1) Dottorati senza borsa (perché si tratta di dottorati che originariamente ne erano privi o perché è intervenuta rinuncia alla borsa): in tal caso, *se non si chiede il congedo*, si continua senz'altro ad avere diritto allo stipendio.

Tale diritto non si perde neppure se si chiede il congedo: la legge 28 dicembre 2001 n. 448 (*finanziaria 2002*) all'articolo 52, comma 57 e la successiva nota ministeriale (prot. n. 439 del 25/2/2002) hanno, infatti, previsto che il dottorando dipendente pubblico ammesso ad un dottorato *senza borsa* mantenga lo stipendio, *a patto che alla fine del corso riprenda servizio nella sua amministrazione*. Se invece tale rapporto cessa "*per volontà del dipendente nei due anni successivi, è dovuta la ripetizione degli importi corrisposti*", cioè bisogna restituire tutto.

- 2) Dottorati con borsa: fino ad oggi il cumulo di borsa di studio e stipendio non è stato possibile in quanto per l'erogazione della borsa era necessario avere un reddito *non superiore a 15 milioni di lire*. Al momento tale limite sembra essere stato abolito a livello Nazionale, salva la facoltà delle singole Università di introdurre una simile limitazione nei propri regolamenti.

Ciò premesso, sembra, comunque, escluso che si possano cumulare stipendio e borsa nel caso in cui si chieda il *congedo straordinario*; tanto si evince argomentando *a contrario* dalla citata norma della finanziaria 2002 (quindi, in tale ipotesi si avrebbe diritto alla sola borsa).

Nel caso contrario (*in cui non si chiede il congedo*) se non vi è un limite di reddito previsto per l'erogazione della borsa di studio, il cumulo

dovrebbe essere possibile (tuttavia non ho potuto verificare nella prassi se ciò sia mai accaduto).